

Pubblicato il Decreto ministeriale Ordinamento della professione di chimico e fisico

Continua il processo di definizione della professione ordinistica di Fisico nell'ambito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNOCF) istituita dalla [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#).

Il Decreto ministeriale "[Ordinamento della professione di chimico e fisico](#)" attuativo all'art. 8, comma 8, è stato firmato dal Ministro della salute in data 23 marzo 2018, trasmesso alla Corte dei conti in data 2 maggio 2018, da questa registrato in data 17 maggio 2018 e infine pubblicato nella G.U. del 5 giugno 2018. In sintesi:

IL MINISTRO DELLA SALUTE, ritenuto di dover dare attuazione all'art. 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, decreta:

Art. 1 Ordinamento.

Denominazione: «Ordini dei chimici e dei fisici»; Applicazione delle disposizioni delle professioni sanitarie ([DLCPS n. 233/1946](#)); Albo professionale unico dei chimici e dei fisici con sezione A e sezione B ciascuna ripartita nei settori «chimica» e «fisica».

Art. 2 Iscrizione all'Albo e titoli professionali

Requisiti per l'iscrizione; Titolo spettante: Fisico o Fisico Junior; Annotazione delle eventuali specializzazioni possedute; Iscrizione Ente previdenza (EPAP).

Art. 3 Esercizio della professione di Chimico e di Fisico

Obbligo di iscrizione per l'esercizio della professione in qualunque forma giuridica; Divieto di uso del titolo per i non iscritti; Obbligo di rispetto del codice deontologico e di tutte le disposizioni normative applicabili.

Art. 4 Articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici

Articolazione attuale; Consigli direttivi in carica fino alla scadenza.

Art. 5 Procedimenti disciplinari

Commissione di disciplina integrata con membri Fisici.

Art. 6 Disposizioni transitorie

Numerazione degli iscritti all'Albo unica e progressiva; Possibilità di iscrizione senza esame di Stato, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento per l'esercizio della professione di fisico, per coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- b) di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) di avere svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- e) aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;

Assegnazione alla FNOCF del compito di emanare specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, da comunicare al Ministero della salute, al fine di disciplinare le modalità operative per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7 Invarianza di oneri

Senza oneri per la finanza pubblica.

ANFeA sta cercando di contribuire alla regolamentazione del nuovo Ordine in modo da raccordare l'attuale professione associativa ex L. 4/2013 ([Elenco del MiSE](#), [Norma UNI 11683:2017](#), ecc.) con la futura professione ordinistica ex L. 3/2018 e ha formulato una [proposta ANFeA](#) che ha reso pubblica e inviata ai Ministeri coinvolti (MdS e MiSE) e alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNOCF).

Tale proposta ANFeA può essere schematizzata come segue.

1. È importante che i decreti attuativi prevedano il raccordo tra la professione di Fisico ex L. 4/2013 e la nuova professione ordinistica, fissando la data di inizio della professione ordinistica.
2. Onde evitare che i fisici professionisti debbano interrompere la propria attività professionale in attesa di potersi iscrivere all'Ordine è necessario prevedere una disposizione transitoria del tipo: professionisti ex L. 4/2013 in possesso di valida certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI 11683:2017 e/o di valida attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciata dalle associazioni professionali rappresentative della professione di fisico iscritte nell'Elenco del Ministero dello sviluppo economico possono fare domanda di iscrizione all'Ordine senza sottoporsi all'esame di Stato
3. Inserire nel Regolamento per la disciplina della professione di Fisico, i 4 settori di cui alla Norma UNI 11683:2017, con la variante che il settore "Fisica per Medicina e Biologia" diventi settore "Fisica Medica" con l'inclusione delle attività riservate agli Esperti in Fisica medica (DPR 187/2000) escluse dalla Norma UNI. Ciò permetterebbe anche di precisare che la classificazione di professione sanitaria riguarda solo quest'ultimo settore, o almeno di precisare il ruolo del Diploma della Scuola di Specializzazione in Fisica medica ai fini dell'iscrizione all'Ordine.

Il DM pubblicato non contiene la disposizione transitoria richiesta da ANFeA, che peraltro non era stata inserita neanche nella [proposta CNC, AIFM, SIF](#) presentata al Ministero della salute il 20 marzo 2018.

Il MdS, dopo l'emissione del DM, ha risposto come segue alla proposta ANFeA:

"Questo Ministero, in attuazione del citato articolo 8, comma 8, ha provveduto a predisporre il Decreto Ministeriale firmato dall'On.le Ministro in data 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2018. Pertanto si comunica che le richieste formulate da codesta Associazione non possono essere accolte. Si fa inoltre presente che, alla luce della summenzionata vigente normativa, l'attività posta in essere dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), in merito alla questione che qui ci occupa, non si confà ad una professione sanitaria così come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", con esclusione, tra le altre, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 3 del 2018."

Preso atto che la stesura Regolamento per l'ordinamento della professione di Fisico, non presente nel DM pubblicato, è stato presumibilmente demandata alla FNOCF - in quanto con la nuova legge di riordino delle professioni sanitarie (art. 1, c. 3 del [DLCPS n. 233/1946](#) come modificato dalla L.

3/2018), gli Ordini *"sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale"* - ANFeA continuerà a insistere, in particolare con la FNOCF, perché in detto Regolamento le attività professionali dei Fisici compaiano raggruppate in settori come la Norma UNI 11683:17. Ciò al fine di permettere la sopravvivenza della professione associativa ex lege 4/2013 per quelle attività che non fosse possibile fare rientrare nella professione sanitaria.